

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01694 del 13/02/2018

Proposta n. 2306 del 09/02/2018

Oggetto:

Società TRASH S.r.l. - Installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - Modifica non sostanziale alla Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 di rilascio A.I.A. e successiva n. G00835 del 08.02.2016, consistente nell'ampliamento della superficie dell'installazione, mediante annessione di un locale già esistente e contiguo, con redistribuzione delle aree di lavorazione già esistenti e spostamento delle aree di messa in riserva R13, senza modifiche dei macchinari, dei sistemi di abbattimento o dei sistemi di raccolta e depurative delle acque.

Oggetto: Società TRASH S.r.l. - Installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - Modifica non sostanziale alla Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 di rilascio A.I.A. e successiva n. G00835 del 08.02.2016, consistente nell'ampliamento della superficie dell'installazione, mediante annessione di un locale già esistente e contiguo, con redistribuzione delle aree di lavorazione già esistenti e spostamento delle aree di messa in riserva R13, senza modifiche dei macchinari, dei sistemi di abbattimento o dei sistemi di raccolta e depurative delle acque.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)",

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, c. 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

PREMESSO che:

- la Società TRASH S.r.l. (di seguito Società), P.IVA/C.F. 05818421009, con sede legale in via Licenza, 9 - ROMA e sede operativa in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - gestisce un’installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in forza della Determinazione autorizzativa A.I.A., n. G08412 del 07.07.2015 e di successive per modifica non sostanziale, n. G00835 dell’08.02.2016 e n. G03463 del 20/03/2017;
- la Società con nota del 09.11.2017, acquisita al protocollo regionale al n. 567672/28/09 del 09.11.2017, ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08412 del 07.07.2015, come modificata con Determinazione n. G000835 del 08.02.2016, trasmettendo una Relazione Tecnica Asseverata, datata 08.11.2017, a firma dell’ing. Giuseppe Cherubini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 11518, con allegata la seguente documentazione:
 - SCIA per la prevenzione da incendi, n. 55188 del 22.09.2016;
 - Verbale di visita tecnica rilasciata dai Vigili del fuoco, dipvvf.COM-RM, Registro Ufficiale.U.0011950.16-02-2017, entrambe relative alle attività individuate al punto 70/1.B e 44/1.A 34/1.B dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011;
 - Contratto di locazione degli edifici, comprensivo di modello per condono edilizio ed elaborato grafico;

PRESO ATTO che nella suddetta Relazione Tecnica Asseverata è stato specificato e dichiarato quanto segue:

- la variante consiste nell’ampliamento dell’area dell’Installazione, mediante annessione di un locale già esistente e contiguo all’impianto, con redistribuzione delle aree di lavorazione già esistenti e spostamento delle aree di deposito R13, senza modifiche dei macchinari, dei sistemi di abbattimento o dei sistemi di raccolta e depurative delle acque;

- che le modifiche non ricadano tra le fattispecie di variante sostanziale, in quanto non subiscono variazioni:
 - le operazioni di gestione svolte;
 - le sostanze e gli oggetti prodotti (ex MPS);
 - le linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
 - le emissioni in atmosfera;
 - lo scarico delle acque;
- le aree di lavorazione da anettere sono comprese in un locale adiacente a quello già autorizzato contraddistinto al Catasto al foglio n. 293, mapp.167, sub 501, non ancora inutilizzato, ma già nella disponibilità della Società medesima, in forza del contratto di affitto relativo al plesso immobiliare in cui insiste l'installazione autorizzata;
- la nuova porzione del capannone da utilizzare, presenta le stesse caratteristiche di quella attuale, con struttura in cemento armato e muratura, impianto elettrico a norma, stesso accesso carrabile dell'installazione;
- la nuova porzione di capannone, inoltre, insiste sullo stesso piazzale dove attualmente la ditta effettua le operazioni di accettazione, entrata ed uscita autocarri; l'annessione del locale contiguo avrà il vantaggio di rendere il piazzale ad uso esclusivo della Società, evitando l'utilizzo dello stesso per altre attività, garantendo maggiore controllo e scongiurando ogni possibile interferenza;
- le aree di deposito e lavorazione saranno redistribuite nelle nuove aree, al fine di consentire una lavorazione migliore e spazi di manovra di uomini e mezzi più agevoli; per lo stesso motivo è stata prevista l'introduzione di 2 nastri mobili, di dimensioni di 12 m x 2,15 m. per facilitare le operazioni di lavorazione manuale, così come indicato in planimetria allegata;
- i rifiuti saranno posizionati secondo quanto indicato nella planimetria allegata, in modo da riuscire a stoccare le diverse tipologie di rifiuti senza rischio di mescolamento o interferenze, disponendo dei divisori in cemento armato vibrato tra le diverse tipologie, di ridotto ingombro e di facile posa in opera;

PRESO ATTO che nelle conclusioni della suddetta Relazione Tecnica è stato attestato che le modifiche proposte non ricadono tra le fattispecie di variante sostanziale per le seguenti motivazioni:

- riguardano solo spostamenti e modifiche alle aree di deposito;
- non variano le operazioni di gestione svolte;
- non variano le sostanze e gli oggetti (ex MPS) prodotti;
- non varia la struttura edilizia dell'impianto;
- non sono richieste modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- non comportano variazioni alle emissioni in atmosfera o allo scarico delle acque, in quanto la richiesta non riguarda modifiche ai macchinari, ai sistemi di abbattimento o ai sistemi di raccolta e depurazione delle acque;

RILEVATO, per quanto si evince dalla documentazione esaminata, che l'ampliamento è ottenuto senza necessità di interventi edilizi specifici, per semplice utilizzo di un locale posto in adiacenza a quelli in cui attualmente viene svolta l'attività della Società, facente parte dello stesso corpo di fabbrica, secondo quanto risulta dalla planimetria allegata alla richiesta, aggiornata con successiva nota del 09.02.2018;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che le modifiche richieste non ricadono nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento a favore della Regione Lazio, effettuato dalla Società in data 31.01.2018;

RITENUTO di potere accogliere la richiesta di variante, rilevato che dalla documentazione prodotta dalla Società si evince la non sostanzialità delle modifiche da apportare all'installazione;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all'installazione sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45, gestita dalla Società TRASH S.r.l., in forza della Determinazione autorizzativa A.I.A., n. G08412 del 07.07.2015 e della successiva di modifica non sostanziale, n. G00835 del 08.02.2016:

1. di approvare la perizia di variante non sostanziale richiesta, consistente nell'ampliamento della superficie dell'installazione, mediante annessione di un locale già esistente, facente parte dello stesso plesso produttivo, con redistribuzione delle aree di lavorazione già esistenti e spostamento delle aree di messa in riserva R13, così come riportato nella planimetria allegata al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, che va a sostituire la planimetria "Individuazione Aree di Lavorazione Rifiuti", Appendice III della Determinazione G00835 del 08.02.2016;
2. di stabilire che una copia della planimetria di cui al precedente punto dovrà essere restituita alla Società, ai fini dei controlli e delle verifiche di competenza di ARPA Lazio e degli altri organi deputati;
3. di stabilire che la Società dovrà comunicare all'Autorità competente l'avvenuta rimodulazione delle aree di lavorazione e di deposito dei rifiuti, per la conseguente presa d'atto e successiva messa in esercizio delle stesse;
4. di rilevare che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, il termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, è pari a 12 anni, con scadenza 6/7/2027, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo AIA n. G08412 del 07/07/2015;
5. di disporre che l'Amministrazione regionale potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, prima della messa in esercizio del progetto approvato, anche su indicazione di ARPA Lazio;
6. di rilevare la necessità che la Società ottemperi alle prescrizioni di Arpa Lazio sul Piano di Monitoraggio e Controllo originario, così come richiesto con nota regionale n. 174453 del 04.04.2017, tenendo conto della variante approvata con la Determinazione n. G00835/2016 e di quella in approvazione con il presente provvedimento;
7. di ribadire che le Determinazioni n. G08412/2015 e n. G00835/2016 saranno oggetto di aggiornamento non appena saranno acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, anche tenuto conto delle variazioni approvate con il presente provvedimento;
8. di dare atto che per quanto non modificato dal presente provvedimento resta fermo quanto stabilito con le Determinazioni n. G08412/2015 e n. G00835/2016;

9. di dare atto che i documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti della Regione Lazio, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico;
10. di stabilire che la Società dovrà avere cura di conservare il presente atto e di presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente ai provvedimenti in esso richiamati.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società TRASH Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Città Metropolitana di Roma, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)